

Numero 22.171 d'Ordine

Numero 84.098 del Repertorio Notarile

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove addì trentuno del mese di luglio in Genova

Via Giuseppe Macaggi al civico numero diciannove, presso la

sede della Società, alle ore sedici e minuti trenta.

Innanzi a me Rosa Voiello Notaio residente in Genova, iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

E' Comparsa

Boero Dottorressa Andreina, nata a Rapallo (Genova) il venti

marzo millenovecentoquarantaquattro e domiciliata per la cari-

ca in Genova Via Giuseppe Macaggi 19/10, della cui identità

personale io Notaio sono certo, la quale dichiarando di agire

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni", con sede

in Genova Via Giuseppe Macaggi 19/10, col capitale sociale di

Euro 11.284.985,40 interamente versato costituito da numero

4.340.379 azioni del valore nominale di Euro 2,60 ciascuna,

Numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Imprese di

Genova 00267120103 e numero di Repertorio Economico Ammini-

strativo di Genova 26358,

p r e m e t t e

- che previa convocazione ai sensi dell'articolo 19 dello sta-

tuto sociale, è qui riunito, in questo giorno ed ora presso la

sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della predetta

Società;

- che nell'ordine del giorno di convocazione di tale seduta

del Consiglio di Amministrazione è compreso quale primo punto,

insieme ad altri, il seguente:

"1) Fusione per incorporazione di Yacht Systems S.r.l. in Boe-

ro Bartolomeo S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti"

- che la deliberazione per quanto in oggetto spetta al Consi-

glio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 21 dello statu-

tuto sociale formulato con riferimento a quanto previsto dal se-

condo comma sia dell'articolo 2365 che dell'articolo 2505 del

Codice Civile, trattandosi di caso di fusione prevista appunto

dal suddetto articolo 2505 del Codice Civile;

- che il ricordato articolo 2505 del Codice Civile prevede che

la delibera di fusione risulti da atto pubblico;

e

mi richiede

di redigere per atto pubblico il verbale della riunione del

Consiglio di Amministrazione, come sopra convocata, per il

suddetto sopra riportato primo punto dell'ordine del giorno.

Aderendo a tale istanza io Notaio dò atto di quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, assumo la

presidenza la suddetta Boero Andreina la quale dichiara e fa

constare:

- che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata, come indicato in premessa;

- che sono presenti, oltre ad esso Presidente, il Vice Presidente Carcassi Avvocato Giuseppe, l'Amministratore Delegato Rupnik Ingegnere Giorgio e gli Amministratori Cavalleroni Boero Cristina, Elia Avvocato Bruno e Jacone Giampaolo e per il Collegio Sindacale tutti i Sindaci Effettivi Pacciani Dottor Mario -Presidente, Scotton Dottor Massimo e Fasce Dottor Paolo;

- che è giustificata l'assenza degli altri Amministratori;

- che pertanto essendo presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la presente riunione è regolarmente costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 dello statuto sociale per deliberare sul soprariocordato punto primo dell'ordine del giorno di convocazione.

Passando alla trattazione di tale ordine del giorno di convocazione, il Presidente comunica che (anche se ciò non è richiesto ai sensi dell'articolo 2504 quinquies del Codice Civile) il Consiglio di Amministrazione ha redatto una Relazione per illustrare l'operazione di fusione in oggetto.

Il Presidente esibisce tale documento nonchè il progetto di fusione (con allegato lo statuto della Società) dichiarando che darà lettura del tutto.

Poichè il Consiglio all'unanimità delibera che tale lettura non venga effettuata, essendo già stati i suddetti documenti distribuiti in copia a tutti i presenti, la lettura stessa

viene omessa.

I documenti di cui sopra, previa vidimazione del Presidente e di me Notaio ai sensi di legge, si inseriscono a questo verbale sotto le lettere A (Relazione del Consiglio di Amministrazione) e B (Progetto di fusione con allegato lo statuto della Società) onde ne facciano parte integrante e sostanziale, omessane la lettura anche da parte di me Notaio per dispensa avutane.

Dopo di che il Presidente espone che:

1.- relativamente alla Società:

a) il progetto di fusione per l'operazione che viene sottoposta alla deliberazione di questo Consiglio contenente tutti gli elementi richiesti dalla legge, è stato depositato nel Registro delle Imprese di Genova (ove ha sede la Società) il ventinove giugno duemilanove ed ivi iscritto il trenta giugno duemilanove - Numero 31563 di Protocollo;

b) presso la sede sociale sono rimasti depositati dal ventinove giugno duemilanove il progetto di fusione di cui sopra nonché il bilancio al trentuno dicembre duemilaotto della Società (costituito da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa) approvato dall'assemblea ordinaria del sedici aprile duemilanove, il bilancio al trentuno dicembre duemilaotto della Società incorporanda nonché i bilanci degli esercizi al trentuno dicembre duemilacinque, trentuno dicembre duemilasei e trentuno dicembre duemilasette delle Società par-

tecipanti alla fusione con le relative rispettive Relazioni

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e

della Società di Certificazione;

c) il progetto di fusione è stato altresì inviato alla Borsa

Italiana il ventinove giugno duemilanove ed è stato pubblicato

sul N.I.S. di Borsa Italiana S.p.A. in data ventinove giugno

duemilanove e diffuso sul sito internet della Società.

2.- relativamente alla Società incorporanda:

a) il suddetto progetto di fusione è stato depositato nel Re-

gistro delle Imprese di Genova (ove ha sede la Società) il

ventinove giugno duemilanove ed ivi iscritto il trenta giugno

duemilanove - Numero 31561 di Protocollo;

b) presso la sede sociale sono rimasti depositati dal ventino-

ve giugno duemilanove il progetto di fusione di cui sopra non-

chè il bilancio al trentuno dicembre duemilaotto della Società

(costituito da situazione patrimoniale, conto economico e nota

integrativa) approvato dall'assemblea ordinaria del ventisei

marzo duemilanove, il bilancio al trentuno dicembre duemilaot-

to della Società incorporante nonchè i bilanci degli esercizi

al trentuno dicembre duemilacinque, trentuno dicembre duemila-

sei e trentuno dicembre duemilasette delle Società partecipan-

ti alla fusione con le relative rispettive Relazioni del Con-

siglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della So-

cietà di Certificazione;

3.- nessuno dei Soci della Società nel termine previsto dal-

l'ultimo comma dell'articolo 2505 del Codice Civile ha chiesto che la decisione di approvazione della fusione sia adottato a norma del primo comma dell'articolo 2502 del Codice Civile medesimo.

Dopo di che il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, esso Presidente propone l'approvazione della seguente deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni" del trentuno luglio duemilanove,

- Sentita l'esposizione del Presidente;

- visti il bilancio della Società al trentuno dicembre duemilaotto ed il bilancio alla stessa data della Società incorporanda;

- dato atto che sono state espletate tutte le pratiche richieste dalla legge;

d e l i b e r a

1.- di prendere atto del bilancio al trentuno dicembre duemilaotto della Società approvato dall'assemblea ordinaria del sedici aprile duemilanove e del bilancio al trentuno dicembre duemilaotto della Società incorporanda "Yacht Systems S.r.l." con le relative Relazioni;

2.- di procedere, sulla base dei soprari ricordati bilanci al trentuno dicembre duemilaotto, alla fusione della "Yacht Systems S.r.l." con la "Boero Bartolomeo - Società per Azioni" mediante incorporazione della prima nella seconda e con le de-

correnze previste nell'infracitato progetto di fusione; e conseguentemente di approvare il progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese di Genova il ventinove giugno duemilanove ed ivi iscritto il trenta giugno duemilanove - Numero 31563 di Protocollo - ed inserto al verbale della riunione;

3.- di dare atto e di stabilire che, per effetto della fusione, la "Boero Bartolomeo - Società per Azioni" ai sensi dell'articolo 2504 del Codice Civile assumerà tutti i diritti ed obblighi della "Yacht Systems S.r.l.", incorporata, la quale si estinguerà cessando dalla carica l'Amministratore Unico e tutti i componenti il Collegio Sindacale;

4.- considerato che la "Boero Bartolomeo - Società per Azioni" è titolare e continuerà ad essere titolare fino all'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del Codice Civile, dell'intero capitale sociale della incorporanda "Yacht Systems S.r.l.", di dare atto e stabilire che detta fusione per incorporazione della "Yacht Systems S.r.l." avverrà senza alcun concambio e quindi senza alcun aumento di capitale da parte della "Boero Bartolomeo - Società per Azioni" e con annullamento, per effetto della fusione stessa, dell'intero capitale sociale della "Yacht Systems S.r.l."; dando pure atto che, in forza di quanto sopra, nessuna modifica viene apportata allo statuto sociale della società a seguito della deliberata fusione;

5.- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione Boero Andreina, nata a Rapallo (Genova) il venti marzo mille-

novecentoquarantaquattro, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Carcassi Avvocato Giuseppe, nato a Genova il tredici ottobre millenovecentotrentasei e all'Amministratore Delegato Rupnik Ingegner Giorgio, nato a Roma il ventisei ottobre millenovecentocinquantanove, disgiuntamente e singolarmente, pieni poteri per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratore da ciascuno di essi nominato, alle deliberazioni che precedono e quindi, in particolare, per stipulare, in concorso con il rappresentante della Società incorporante ed anche prima che sia trascorso il termine previsto dall'articolo 2503 del Codice Civile, ove ne ricorrano le condizioni, l'atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 del Codice Civile, inserendovi tutti gli opportuni patti e clausole, precisando gli elementi di identificazione dei singoli beni compresi nel patrimonio della Società incorporata, assentendo trapassi, trascrizioni e annotazioni in uffici e registri, con loro manleva da qualsiasi responsabilità, per stipulare atti aggiuntivi e/o di rettifica del ricordato atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 del Codice Civile che eventualmente si rendessero necessari, per stabilire nello stipulando atto di fusione che tali atti aggiuntivi e/o di rettifica siano validi anche se firmati dal solo rappresentante della Società incorporante e per provvedere in genere a tutto quanto altro richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, con ogni più ampia facoltà al riguardo, nulla escluso



ed eccettuato;

6.- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione Boero Andreina, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Carcassi Avvocato Giuseppe e all'Amministratore Delegato Rupnik Ingegnere Giorgio, suddetti, disgiuntamente e singolarmente, i più ampi poteri per apportare alle deliberazioni che precedono nonché al progetto di fusione tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese."

Il Presidente del Collegio Sindacale Pacciani Dottor Mario esprime il parere favorevole del Collegio Sindacale stesso a quanto sopra proposto dal Presidente.

Dopo di che il Presidente, poichè nessuno chiede la parola, mette in votazione la soprariportata deliberazione da lui proposta.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti esprimono il voto favorevole alla deliberazione come sopra proposta.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto in oggetto dell'ordine del giorno di convocazione del Consiglio di Amministrazione e fa constare che la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno di convocazione verrà svolta, subito dopo la chiusura del presente verbale, senza l'intervento di Notaio.

Dopo di che io Notaio dò lettura del presente verbale al Pre-

sidente e agli altri intervenuti i quali tutti lo approvano  
alle ore sedici e minuti cinquanta.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo atto che,  
come sopra detto, ho letto agli intervenuti i quali tutti lo  
hanno approvato e che ai sensi di legge viene firmato in cia-  
scun foglio dal Presidente e da me Notaio alle ore sedici e  
minuti cinquantacinque.

Consta questo verbale di tre fogli scritti da persone di mia  
fiducia in maggior parte a macchina e in minor parte a mano su  
undici facciate e una riga.

Firmato: ANDREINA BOERO

" ROSA VOIELLO Notaio

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

**Relazione illustrativa degli amministratori alla fusione per incorporazione ex art. 2505 c.c. della Società a Responsabilità limitata Yacht Systems Srl (soggetta alla direzione e coordinamento dell'unico Socio Boero Bartolomeo S.p.A.) nella Società per Azioni Boero Bartolomeo S.p.A.**

**Redatta volontariamente, seguendo lo "Schema 1" dell' Allegato 3 A del Reg. Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modificazioni**

**1.a) Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle Società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in data odierna per esaminare ed approvare il progetto di fusione per incorporazione di Yacht Systems S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A.

Tale progetto, il cui contenuto viene richiamato integralmente nella presente relazione, sarà depositato nei termini di legge al Registro delle Imprese, presso la sede delle Società interessate dalla fusione e trasmesso in formato elettronico a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al pubblico. Sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente [www.boerobartolomeo.it](http://www.boerobartolomeo.it).

L'incorporazione della società Yacht Systems Srl, operativa nel settore yachting con il marchio VENEZIANI, nella capogruppo Boero Bartolomeo S.p.A. ha la finalità di semplificare la struttura del Gruppo Boero, riducendo i costi di amministrazione e di gestione, conferendo al contempo maggiore flessibilità operativa al Gruppo stesso nel suo complesso ed all'incorporante in particolare, realizzando soprattutto migliori sinergie nel settore yachting, dove il marchio VENEZIANI continuerà ad essere utilizzato attraverso reti commerciali separate.

La fusione, che segue la procedura semplificata dell'art. 2505 c.c. in quanto strutturata come incorporazione di società interamente posseduta, fa parte di un più ampio progetto di ristrutturazione iniziato nel 2003 con l'incorporazione di Attiva S.p.A. e Boero Colori Srl, in grado di favorire, malgrado la difficile congiuntura, il programma di consolidamento del Gruppo Boero nei diversi settori in cui opera. Lo Statuto sociale dell'incorporante non necessita modifiche in relazione all'operazione, che risponde solo a finalità di razionalizzazione organizzativa.

**1.a.bis) in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3 del codice civile**

Non applicabile.

**1.b) ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle Società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie**

Non rilevante.

**1.c.) il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle Società**



**interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto**

Non rilevante.

**1.d) le modalità di assegnazione delle azioni della Società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse**

Non rilevante.

**1.e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della Società incorporante o di quella risultante dalla fusione**

Tutte le operazioni della società incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 ter, 1° comma, n. 6 e 2504 bis 3° comma c.c., saranno imputate al bilancio della società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172 comma 9 del T.U. delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

**1.f) i riflessi tributari dell'operazione sulle Società partecipanti alla fusione**

L'operazione non determina alcun beneficio fiscale per le società partecipanti.

Al contempo l'operazione non determina neppure oneri tributari in capo né all'incorporante né all'incorporata, in quanto, sotto il profilo fiscale, la fusione è un'operazione neutrale e, pertanto, non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze dei beni della società incorporata.

**1.g) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della Società risultante dalla fusione o della Società incorporante a seguito dell'operazione**

L'operazione non comporta variazioni negli assetti proprietari e finanziari del Gruppo.

**1.h) gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle Società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi**

Non rilevante.

**1.i) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile**


Non rilevante.

**1.l) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo**

Non rilevante.

Genova, 29 giugno 2009





Per il Consiglio di Amministrazione  
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.  
Il Presidente

*Andreas Boero*

BOERO BARTOLOMEO S.p.A.  
Sede: Via Macagni 10115 GENOVA  
Cod. Fisc. - P. IVA n. 01173

Per informazioni -

Genova, 31 luglio 2009  
*Andreas Boero*



**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE EX ART. 2505 C.C.**

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA YACHT SYSTEMS S.R.L.  
(Società soggetta alla direzione e coordinamento dell'unico Socio Boero Bartolomeo S.p.A.)  
NELLA SOCIETÀ PER AZIONI BOERO BARTOLOMEO S. P. A.

**1. Società partecipanti alla fusione**

**1.1 Società incorporante**

*Denominazione:* Boero Bartolomeo S.p.A.

*Tipo:* Società per Azioni

*Sede legale:* Genova, Via Macaggi 19

*Capitale sociale:* Euro 11.284.985,40 interamente versato e suddiviso in n. 4.340.379 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,60 ciascuna

*Registro imprese:* iscritta al Registro Imprese di Genova al numero 00267120103

*Codice Fiscale e Partita Iva:* 00267120103

**1.2. Società incorporanda**

*Denominazione:* Yacht Systems Srl

Società soggetta alla direzione e coordinamento dell'unico Socio Boero Bartolomeo S.p.A.

*Tipo:* Società a Responsabilità Limitata

*Sede legale:* Genova, Via Macaggi 19

*Capitale sociale:* Euro 1.033.000,00 interamente versato

*Registro imprese:* iscritta al Registro Imprese di Genova al numero 03436280105

*Codice Fiscale e Partita Iva:* 03436280105

**2. Modifiche statutarie derivanti dalla fusione**

Lo Statuto della società incorporante Boero Bartolomeo S.p.A. non sarà modificato in relazione alla fusione.

**3. Data di efficacia della fusione**

Tutte le operazioni della società incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 ter, 1° comma, n. 6 e 2504 bis 3° comma c.c., saranno imputate al bilancio della società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172 comma 9 del T.U. delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Gli effetti reali della fusione decorreranno ai sensi dell'art. 2504 bis 2° comma c.c., dall'ultimo giorno del mese nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.

**4. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di Soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni**

Non esistono particolari categorie di azioni o Soci, ne' possessori di titoli diversi dalle azioni.

**5. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori delle Società partecipanti all'operazione**

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

*Boero*

*Boero*

*Boero*

**Allegati**

Si allegano al presente progetto di fusione:



A – Statuto della Società incorporante Boero Bartolomeo S.p.A.

Genova, 29 giugno 2009

Per gli Amministratori

Boero Bartolomeo S.p.A.

Yacht Systems Srl



Andreina Boero  
*Presidente del Consiglio di  
Amministrazione*

Giorgio Rupnik  
*Amministratore Unico*

YACHT SYSTEMS S.r.l.  
Sede: Via Macaggi, 19/10 • GENOVA  
Cod. Fisc. - P. IVA 03436280105

BOERO BARTOLOMEO S.p.A.  
Sede: Via Macaggi, 19/10 GENOVA  
Cod. Fisc. - P. IVA 00267120103



STATUTO  
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.

TITOLO I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni".

Art. 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- a) la produzione e la commercializzazione di smalti, colori, vernici, prodotti vernicianti in genere, di sistemi tintometrici e loro accessori, di olii industriali e derivati, di contenitori e di imballaggi in genere .
- b) l'assunzione di interessenze e partecipazioni in Imprese, Società ed Enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; l'investimento in titoli pubblici e privati e la loro gestione ed amministrazione, per conto proprio e non a scopo di collocamento;
- c) il coordinamento tecnico e finanziario delle Società ed Enti in cui ha partecipazioni;
- d) lo svolgimento di servizi quali, in via esemplificativa e non esaustiva, gli acquisti, la gestione del personale, i servizi amministrativi in genere, i servizi di informatica aziendale, di ricerca, sviluppo, engineering;
- e) l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili ed ogni altra negoziazione immobiliare; la gestione e l'amministrazione per conto proprio di immobili ed in generale ogni operazione concernente, in modo diretto o indiretto, il campo immobiliare.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria; prestare garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi; e ciò anche nell'ipotesi che garantiti siano uno o più Soci o Società od Enti in cui uno o più Soci siano partecipi direttamente o indirettamente.

Sono espressamente esclusi dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e qualunque altra attività riservata dalla legge a professionisti iscritti in Albi o a Società per cui la legge richieda caratteristiche particolari


Art. 3 - Sede

La Società ha sede in Genova. Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici e dipendenze in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 dicembre 2100.





## TITOLO II - Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

### Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 11.284.985,40 interamente versato (undicimilioniduecentottantaquattromilanovecentottantacinquevirgolaquaranta) suddiviso in numero 4.340.379 (quattromilionitrecentoquarantamilatrecentosettantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,60 (duevirgolasessanta) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni precedenti. In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti salvo le eccezioni ammesse dalla legge.

### Art. 6 - Conferimenti

E' consentito ai Soci effettuare conferimenti di beni in natura o di crediti.

### Art. 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili.

### Art. 8 - Strumenti finanziari

La Società con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dalla legge può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti salvo peraltro quanto previsto dall'art. 2351, comma 5 c.c.

### Art. 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili nei modi e nei termini di legge.

### Art. 10 - Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione in tutti i casi previsti dalla legge.

### Art. 11 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis, e seguenti. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione che delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## TITOLO III - Assemblee

### Art. 12 - Assemblee degli Azionisti

Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e dissenzienti, nei limiti della legge, e del presente statuto.

### Art. 13 - Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno ogni anno a termini di legge per la trattazione degli oggetti di sua competenza. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata - in via ordinaria o straordinaria - dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno oppure, come previsto dalla legge, su richiesta di almeno il 10% del capitale sociale o dal Collegio Sindacale o da almeno due dei membri del detto Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in Stati della U.E. o nella Confederazione Elvetica.

La convocazione dell'assemblea avviene nella forma e nei modi stabiliti dalla legge.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, nei casi, nei modi e nei termini fissati dalla legge.

### Art. 14 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, sempre che, per le azioni possedute dagli stessi, l'intermediario autorizzato abbia proceduto ad effettuare la comunicazione attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea. La certificazione deve essere ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Le relative azioni non possono essere oggetto di atti di disposizione prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Ogni azionista che ha il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta, fatte salve le limitazioni previste dalla legge.

### Art. 15 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle deliberazioni, sia in prima che nelle successive convocazioni, valgono le disposizioni di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o - nei casi di legge o quando ritenuto opportuno - da Notaio.

### Art. 16 - Presidente dell'assemblea - Segretario

Il Presidente, o in caso di Sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione funge da Presidente dell'assemblea.

In caso di assenza o impedimento di uno e dell'altro, questa elegge con il voto della maggioranza dei presenti il suo Presidente. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea - su designazione del Presidente - nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti.

#### TITOLO IV - Amministrazione e Rappresentanza

##### Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

Il sistema di amministrazione adottato dalla Società è il sistema tradizionale. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dodici membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta, di volta in volta, dall'Assemblea. Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo. Ciascuna lista potrà contenere nominativi di candidati amministratori fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale indicata dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, contenenti le informazioni relative ai candidati previste dalla legge e dalle norme regolamentari, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'Assemblea in prima convocazione con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Della quota di partecipazione per la presentazione delle liste e delle proposte di nomina viene data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina di legge e regolamentare.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la loro presentazione. Scartate tali liste, per la nomina degli amministratori, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, si procede come segue:

risulteranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella medesima lista, tranne uno. Resta fermo infatti che dovrà comunque essere nominato amministratore il

SECRET

candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (lista di minoranza).

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.; in difetto, ovvero nel caso in cui due candidati siano in possesso dei requisiti d'indipendenza, sarà eletto il candidato più anziano di età fra quelli indicati in dette liste.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione o al computo dei voti una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio è composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza fissati dalla disciplina di settore. Nel caso in cui nessuno tra i consiglieri tratti dalle liste, seguendo l'ordine progressivo di presentazione, possieda tali requisiti, saranno esclusi l'ultimo ovvero gli ultimi due degli eletti della lista maggioritaria. Alla nomina dei consiglieri indipendenti mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti.

Se non è possibile procedere alla nomina di uno o più Amministratori con il metodo del voto di lista l'Assemblea delibera a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti o rappresentati.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede alla cooptazione dei membri mancanti rispettando le caratteristiche dei membri da sostituire.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, viene a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o la metà dei membri, se essi sono in numero pari, si considera decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio; nelle more, gli amministratori rimasti in carica avranno i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

#### Art. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice Presidente - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Al Presidente compete, in particolare, di dirigere i lavori del Consiglio di Amministrazione, di indire le riunioni, stabilendone le modalità e fissando gli argomenti posti all'ordine del giorno, di provvedere



affinchè adeguate informazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere un Vice Presidente, rieleggibile, al quale compete di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione in prima seduta nomina inoltre il Segretario scegliendolo anche fra non soci ed estranei al Consiglio stesso. Anche il Segretario rimane in carica per la durata del Consiglio e può essere successivamente rieletto.

#### Art. 19 - Riunione del Consiglio

Il Consiglio si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando gliene facciano richiesta due amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telex o a mezzo posta elettronica, ai recapiti comunicati alla Società, con preavviso di almeno 24 ore. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove in Italia o in Stati della U.E. o nella Confederazione Elvetica, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonchè di ricevere, trasmettere e visionare i documenti oggetto di discussione e delibera, verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la verbalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque siasi adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

#### Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio


Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbale firmato dal Presidente della Riunione e dal Segretario.

#### Art. 21 - Poteri di gestione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nell'ambito dell'oggetto sociale, eccettuati soltanto gli atti che per legge sono tassativamente riservati all'assemblea.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare in merito alle operazioni di fusione nei casi previsti dagli artt.2505 e 2505 bis, c.c., alla istituzione o soppressione di sedi secondarie, all'indicazione di coloro



ESISTE

tra gli amministratori che hanno la rappresentanza della società, alla riduzione del capitale in caso di recesso del socio, agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### Art. 22 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può:

- a) delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, eccettuate sempre le attribuzioni riservate per legge al Consiglio stesso ed in particolare quelle dell'art. 2381 comma 4, c.c.;
- b) nominare Direttori Generali e Procuratori, anche non Consiglieri, determinandone i poteri.

In caso di delega, spetta agli organi delegati curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Organi Delegati riferiscono inoltre al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate. Tra queste sono incluse anche le operazioni in potenziale conflitto di interesse.

In caso di delega dei poteri, il Consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

#### Art. 23 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso la cui entità è determinata dall'assemblea; in aggiunta, ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Agli Amministratori Delegati ed agli Amministratori cui siano stati conferiti particolari incarichi, possono essere attribuiti speciali compensi, la cui determinazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; essi possono in tutto o in parte consistere in partecipazioni agli utili sociali o nell'attribuzione del diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione. L'Assemblea può comunque determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### Art. 24 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, al Vice Presidente, nonché agli amministratori a cui siano stati delegati poteri dal Consiglio, nei limiti dei poteri loro attribuiti, e a quegli altri amministratori cui siano stati comunque attribuiti poteri di rappresentanza.



2008/09

## TITOLO V - Collegio Sindacale

### Art. 25 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

### Art. 26 - Composizione del Collegio.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; elegge altresì due Sindaci supplenti. Ai fini di quanto previsto da norme di legge e di regolamento, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono: materie economiche, finanziarie, aziendali e giuridiche; ingegneria, chimica, architettura; settore chimico-industriale.

I Sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste, presentate dai soci nelle quali deve essere indicato un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere; in tale elenco saranno indicati separatamente i nominativi dei candidati a Sindaci effettivi ed i nominativi dei candidati a Sindaci supplenti per ciascuna delle due categorie numerati progressivamente.

In ciascuna lista almeno il primo nominativo proposto come Sindaco effettivo ed almeno il primo nominativo proposto come Sindaco supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I nominativi restanti devono essere di soggetti che, se non iscritti in tale Registro, abbiano una delle altre caratteristiche previste dalla normativa vigente e dallo statuto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni prevista ai sensi di legge e di regolamento. Ogni socio non può presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista, né può votare liste diverse. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono assumere la carica di sindaco coloro i quali ricoprono un numero di cariche in organi di controllo superiore ai limiti fissati dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le liste - corredate dalle informazioni, indicazioni, certificazioni e dichiarazioni previste dalla disciplina vigente - sono depositate almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza sia stata depositata una sola lista si applica quanto previsto dalla disciplina vigente.

Unitamente a ciascuna lista - entro il termine come sopra stabilito - sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti:



– dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti: i primi due dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti;

– dalla lista che dopo la prima ha riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della disciplina vigente (liste di minoranza): il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti.

Nel caso di parità di voti tra liste di minoranza, saranno eletti i candidati più anziani.

Qualora venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti – a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea – tutti i Sindaci proposti in tale lista.

Il Presidente del collegio sindacale è il sindaco eletto dalla lista di minoranza; in mancanza, la presidenza spetta al primo candidato della lista più votata. In caso di parità di voti tra due o più liste risultano eletti i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare, analogo criterio si seguirà per l'individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di mancata presentazione di alcuna lista, l'Assemblea vota a maggioranza e si applicano le ordinarie disposizioni di legge, ivi compreso il rispetto delle qualifiche previste dall'art. 2397 del Codice Civile e dall'altra normativa vigente; l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra nel medesimo ruolo il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, fino alla prossima Assemblea.

#### Art. 27 - Riunioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 19 del presente statuto.

#### TITOLO VI La società di revisione

##### Art. 28 - Il controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione, incaricata dall'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale. L'Assemblea ne determina il corrispettivo.

##### Art. 29 - Attività di controllo

L'attività di controllo è annotata su apposito libro conservato presso la sede sociale.

#### TITOLO VII – Documenti contabili societari

##### Art. 30 – Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, tra soggetti con comprovata esperienza in materia giuridica, amministrativa, contabile o finanziaria.



## TITOLO VIII - Bilancio

### Art. 31 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura del bilancio ai sensi di legge.

### Art. 32 - Ripartizione degli utili

Gli utili di ogni esercizio devono essere così ripartiti:

alla riserva legale, per la percentuale fissata dalla legge e nei limiti previsti dalla legge stessa; il residuo alle azioni, salvo che l'assemblea stabilisca una diversa destinazione.

### Art. 33 - Acconti sui dividendi

Al Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di deliberare, dopo il rilascio di un giudizio positivo della Società di Revisione sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione, la distribuzione agli azionisti di acconti su dividendi dell'esercizio in corso qualora ritenga che tale distribuzione possa essere fatta senza alcun pregiudizio in relazione ai risultati della gestione sociale.

### Art. 34 - Pagamento dei dividendi e relativi acconti

La modalità di pagamento dei dividendi e dei relativi eventuali acconti sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi e gli acconti non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della Società e sono devoluti ad incremento della riserva.

## TITOLO IX - Disposizioni Finali

### Art. 35 - Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea Straordinaria di deliberare le modalità ed i criteri della liquidazione e di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri, i limiti ed il compenso.

### Art. 36 - Rinvio alle norme di legge e alla disciplina regolamentare

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge e alla disciplina regolamentare.

\*\*\*\*\*

Si da atto che lo Statuto Boero Bartolomeo S.p.A. sopra trascritto è aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in Genova il 29 giugno 2007, Rep. 80.206/20.710 del Notaio Rosa Voiello.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


Boero Bartolomeo S.p.A.

Andreina Boero

*Andreina Boero*

Per validazione - Genova, 31 luglio 2009

*Andreina Boero*



YACHT SYSTEMS S.r.l.  
Sede: Via Mazzini, 19/19 - GENOVA  
Cod. Fiscale IVA 03136280105

*Andreina Boero*  
AMMINISTRATORE UNICO

2009/01/10

... non bollata per gli usi consentiti  
dalla legge.

Genova, 10/01/2009



*[Handwritten signature]*